

CAPITOLO 3

La normativa delle aree protette in Italia

La classificazione delle aree naturali protette nella legge quadro n. 394/91

La disciplina normative delle aree protette del nostro Paese è rimasta incentrata per molti anni su una legislazione spesso inefficiente e nel complesso frammentata e inorganica.

L'approvazione della legge quadro n.394/1991, intervenuta al fine di uniformare e coordinare l'assetto istituzionale relativo alla programmazione, realizzazione, sviluppo e gestione dei parchi e delle riserve naturali, ha determinato pertanto una sorta di rivoluzione istituzionale disciplinandone organicamente gli aspetti normativi e concretizzando la programmazione globale del territorio in cui gli aspetti naturalistico-ambientali e territoriali-urbanistici sono integrati in una visione sistemica e unitaria.

Mancava, infatti, una configurazione unitaria dell'istituto giuridico dei parchi e riserve che - nell'eterogeneità normativa e amministrativa - si atteggiava, di volta in volta, al soddisfacimento di interessi diversificati e modulati in funzione degli scopi preordinati alla loro istituzione: talora di mera conservazione di alcuni aspetti naturalistici (formazioni geomorfologiche e floristiche, fauna), talaltro di sviluppo turistico e socioeconomico delle aree interessate.

La disciplina settoriale di protezione delle aree protette, nella quale confluivano norme internazionali, comunitarie, nazionali e regionali, era priva, infatti, di qualsiasi strumento di raccordo definitivo e sistematizzato talché dal *genus* "area protetta" si ritagliavano suddivisioni di specie diverse ciascuna delle quali evidenziava particolari finalità che si intendevano perseguire.

Il parco naturale Marghine-Goceano

Muovendo dalle previsioni costituzionali (art.9 e 32) la legge quadro intende di contro, garantire e promuovere, in forma integrata e coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del nostro Paese mirando a contemplare la potenziale conflittualità fra salvaguardia delle risorse naturalistiche e sviluppo socioeconomico.

La legge quadro, infatti, contempla un indissolubile legame tra i valori naturalistici (conservazione di specie animali, vegetali e forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, processi naturali, equilibri idraulici e idrogeologici, equilibri ecologici) e quelli antropici (valori scenici e panoramici, prescrizioni di metodi di gestione e restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agrosilvo-pastorali, promozione di attività di educazione e formazione scientifico-ambientale, difesa e ricostituzione degli ambienti idraulici e idrogeologici) significandone una loro integrazione nei limiti di una corretta funzionalità ecosistemica.

Lo sviluppo e la costituzione di aree protette non rispondono, peraltro, solo alle esigenze di conservazione del patrimonio naturale del nostro Paese, ma si inquadrano nella strategia mondiale di protezione dell'ambiente naturale promossa dalle Convenzioni internazionali e dagli atti comunitari.

L'articolo 2 della legge quadro sulle aree protette opera, finalmente, una organica classificazione delle aree protette soggette, in precedenza, ad aspetti definitivi episodici e svincolati da un tessuto connettivo unitario che ne amalgamasse i principi istitutivi di natura giuridica.

Accanto, infatti, alla produzione normativa dello Stato con la creazione dei parchi nazionali storici (Gran Paradiso, Abruzzo, Circeo, Stelvio, Calabria) e delle riserve naturali istituite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali si affianca l'attività legislativa, prevista dal D.P.R. n.11/1972 e dall'art. 83 del D.P.R. n. 616/1977, delle Regioni, con la creazione di parchi e riserve naturali regionali dotati di autonomi statuti regolamentari e definitivi.

Peraltro alcune Regioni (prima fra tutte il Piemonte) adottando una forzatura interpretativa dell'articolo 117 della Costituzione e dei relativi D.P.R. del 1972 (con cui si delineava il dettagliato trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni) hanno attuato una decisa politica di conservazione dell'ambiente e di pianificazione territoriale proprio attraverso l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali.

La poliedricità dell'istituto parchi e riserve denota, nella sostanza, la segmentazione normativa e giuridica delle aree protette costruita per apporti successivi dei singoli interventi legislativi tra loro frammentati in relazione alle finalità da perseguirsi.

L'assenza di una fonte normativa disciplinante unitariamente l'istituzione e l'organizzazione dei parchi nazionali statali e naturali regionali implicava anche un differente profilo contenutistico e funzionale delle finalità delle aree protette, talché per alcune di esse prevalevano gli aspetti strumentali della sola protezione e conservazione naturale, mentre per altre venivano investiti aspetti rilevanti della programmazione e pianificazione globale del territorio con riflessi, dunque urbanistici e socioeconomici.

Il parco naturale Marghine-Goceano

Nascono, infatti, i parchi nazionali con finalità dirette alla conservazione della fauna e della flora, alla salvaguardia delle formazioni geologiche ed alla promozione di turismo ed attività economiche indotte.

I parchi naturali regionali introducono di contro, nuove dinamiche nella pianificazione territoriale elevando i "piani del parco" ad un ruolo egemone e sovraordinario rispetto ad altri strumenti di programmazione degli Enti territoriali interessati.

Vieppiù che la disciplina giuridica del patrimonio naturalistico nel nostro Paese è stata largamente influenzata dalle classificazioni e terminologie delle scienze naturalistiche che sono state trasfuse nell'ordinamento senza la previsione di un disegno unificante.

Aggiungasi, infine, che le precedenti classificazioni denotavano una staticità concettuale e applicativa riferita alla valutazione monotematica degli ecosistemi di cui si ignorava la complessità relazionale e interagente con i vari fattori territoriali-ambientali.

La legge quadro n. 394/1991 è intervenuta pertanto per disciplinare sistematicamente una materia che ormai si sviluppava su percorsi differenziati ed autonomi, contraddistinti da un disordine legislativo e funzionale in ordine sia ai contenuti che ai metodi di tutela dell'ambiente naturale.

La Carta della Natura

La legge quadro sulle aree protette, n.394/91, prevede che il nostro Paese si doti di uno strumento di conoscenza dei valori naturali a livello nazionale che è stato chiamato Carta della Natura.

A tal fine il Comitato per le aree naturali protette ha previsto una suddivisione del lavoro nelle seguenti fasi: individuazione delle

aree densamente antropizzate e/o degradate dal punto di vista naturalistico ambientale; individuazione, nell'ambito del rimanente territorio nazionale delle aree valutabili di interesse naturalistico attraverso l'analisi dei grandi sistemi ambientali; definizione del loro stato naturalistico ambientale che costituiscono "patrimonio naturale del paese" da sottoporre, nell'ambito dei successivi programmi triennali delle aree protette, allo speciale regime di tutela e gestione previsto dalla legge quadro. A seguito di una lunga serie di ricerche e sperimentazioni è stato definito un percorso operativo le cui prime fasi sono state già realizzate. Sono stati individuati (fig.1) i grandi sistemi naturali presenti nel nostro Paese, denominati sistemi di paesaggio. I paesaggi descritti sono complessivamente 48. All'interno di questi, sono stati identificati, in questa prima fase una cartografia in scala 1:1.000.000, i principali habitat naturali presenti. Tali habitat sono stati descritti utilizzando il manuale "Corine biotopes" per l'identificazione degli habitat naturali e seminaturali della Comunità Europea dopo aver realizzato appositamente una revisione del manuale stesso riguardo agli Habitat presenti nel territorio nazionale ed un adattamento delle loro descrizioni alla situazione italiana. Tale metodologia è compatibile con la cartografia dei siti di importanza comunitaria (direttiva 92/43/CEE, Habitat), realizzata da Ministero dell'ambiente con il progetto Bioitaly.

Legge quadro 6 dicembre 1991 n.394

In Italia, dopo l'istituzione dei primi Parchi storici nazionali (Parco del Gran Paradiso nel 1922, Parco d'Abruzzo nel 1923, Parco del Circeo nel 1934, Parco dello Stelvio nel 1935, Parco della Calabria nel 1968), seguì un lungo periodo di disinteresse generale che generò un quadro legislativo disorganico, fatto di norme sia statali che regionali, prive di collegamento o raccordo. Finalmente, dopo anni di accesi dibattiti, fu creato nel 1986 il Ministero dell'Ambiente (L.N. n. 349 del 8.7.86) a conferma della sensibilità verso le tematiche ambientali. Pochi anni dopo venne approvata la **legge quadro sulle aree naturali protette 06.12.1991 n.394**, in cui vennero dettati i "principi fondamentali per l'istituzione delle aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese".

La legge quadro, in ritardo rispetto alle normative da tempo esistenti in altri paesi europei, ordina ed omogeneizza una situazione che si presentava disarticolata, dettando criteri raggruppabili in cinque grosse categorie (Vallerini L., 1993):

1-Istituzioni di organismi centrali di indirizzo e programmazione:
-Comitato nazionale (interministeriale) per le aree naturali protette, composto da sei ministri e da sei rappresentanti delle regioni, con il compito di adottare ed approvare gli strumenti di programmazione a livello nazionale. In esso si realizza il principio di "leale collaborazione" fra lo Stato, le Regioni (province autonome) e le amministrazioni locali, richiamato dalla legge quadro;

-*Consulta tecnica per le aree naturali protette*, composta da nove esperti, con competenze tecnico-scientifiche relativamente alla programmazione e con il potere di istituire nuove aree protette;

-*Segreteria tecnica*, con compiti di istruttoria e segreteria del Comitato e della Consulta.

2-Predisposizione di strumenti di programmazione:

-*Carta della natura*, rilevazione dello stato dell'ambiente in Italia;

-*Elenco ufficiale delle aree protette*, elaborato dal Comitato nazionale per le aree naturali protette, che classifica le aree protette per tipologia e costituisce la base per l'assegnazione dei finanziamenti. Con successive deliberazioni ed aggiornamenti, l'ultimo dei quali è datato 2 dicembre 1996, le aree protette sono state classificate come: *Parchi nazionali, Riserve naturali statali, Parchi naturali regionale, Riserve naturali regionali, altre aree naturali protette*;

-*Programma triennale per le aree naturali protette*, che contiene criteri ed indirizzi di gestione e il riparto delle attività finanziarie.

3-Creazione di organismi di gestione per i Parchi nazionali:

-*Enti Parco* (di diritto pubblico) in cui sono rappresentate le Comunità Locali. Ognuno di questi enti ha la facoltà di approvare il *Piano del Parco*, che tra l'altro, prevede una protezione graduata del territorio in quattro categorie di aree, diverse per la maggiore o minore esigenza di conservazione e di sviluppo socioeconomico (zonazione o zonizzazione);

-*Riserve integrali*: aree in cui l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;

-*Riserve generali orientate*: aree in cui è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di

Il parco naturale Marghine-Goceano

trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione di risorse naturali a cura dell'Ente Parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti;

-Aree di protezione: aree in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente Parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di coltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e di raccolta di prodotti naturali ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità:

-Aree di promozione economica e sociale: aree facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del Parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori.

4-Istituzione e adeguamento dei Parchi nazionali:

in pochi anni, oltre ai 5 Parchi storici (Stelvio, Gran Paradiso, Abruzzo, Circeo e la Calabria) ed ai 5 creati con le leggi 67/88 e 305/89 (Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Aspromonte), sono stati istituiti con la legge quadro altri 8 Parchi: Cilento e Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Pollino, Vesuvio, Maiella, Val Grande e Arcipelago della Maddalena.

5-Adeguamento delle legislazioni regionali alle disposizioni dettate dalla legge quadro.

Tipologia delle aree protette

La normativa delle aree protette in Italia

Dall'elenco ufficiale delle aree protette (elaborato dal Comitato per le Aree Protette: secondo aggiornamento del 2 dicembre 1996) risulta che la superficie di territorio nazionale sottoposto a particolari forme di tutela e di gestione ammonta a 2.232.130,53ha (a terra) più 160.204,75ha (a mare) pari al 7,41% della superficie nazionale comprendente complessivamente 527 aree protette così suddivise:


-18 parchi nazionali	1.250.954,00ha (a terra)
	71.812,00ha (a mare)
-154 riserve naturali statali	55.689,49ha (a terra)
	88.392,75ha (a mare)
-78 parchi naturali regionali	824.069,33ha (a terra)
-172 riserve naturali regionali	71.300ha (a terra)
-105 altre aree naturali protette	30.116,97ha (a terra)

La percentuale del 7,41% è sottostimata in quanto molte aree, già ufficialmente protette da Regioni e Province autonome, non sono ancora iscritte nell'elenco perché la normativa vigente in queste aree non si è ancora uniformata ai parametri imposti dalla legge 394/91. Da un calcolo sommario, aggiungendo all'elenco ufficiale le aree non iscritte, si dovrebbe arrivare vicino al 10% di superficie nazionale sottoposta a vincoli di tutela, traguardo che era stato auspicato come sfida, di tipo qualitativo più che quantitativo, entro l'anno 2000 in occasione di un convegno promosso dall'Ateneo di Camerino negli anni'80 dal titolo "Strategia'80 per i Parchi e le Riserve d'Italia". Va però rimarcato che molte aree protette sono state istituite solo sulla carta e non sono ancora gestite.

Tabella n.1, fonte: *Genio Rurale n. 12-dicembre 1996*



Tabella n.2, fonte: *Genio Rurale n. 12-dicembre 1996*.



Aree protette in Italia: quante e quali

Tutte le aree protette sono importanti, dal più grande parco nazionale al più piccolo e nascosto biotopo: la loro suddivisione dipende dai criteri di gestione e dalle diverse finalità istitutive. Il glossario evidenzia le loro peculiarità e i criteri definitivi.

◆ **Parchi nazionali.** Sono 18 in Italia -dai 5 parchi storici all'ultimo perimetrato, il Parco dell'Arcipelago Toscano- aree di eccezionale ricchezza naturalistica che coprono un'intera zona geografica e paesaggistica, caratterizzata dall'unicità e rarità dei suoi ambienti. Sono gestiti da un ente autonomo che disciplina i gradi di protezione del territorio e le attività umane compatibili.

◆ **Parchi naturali regionali.** Riguardano aree di importanza naturalistica delineate all'interno della programmazione territoriale regionale dove oltre alla conservazione, si esplicitano anche funzioni educative e ricreative. I parchi naturali italiani sono regolati da specifiche leggi regionali con propri enti e piani territoriali di gestione. In questo settore si distinguono Piemonte, Emilia-Romagna e Abruzzo.

◆ **Riserve naturali.** Possono essere a gestione statale o regionale. Di estensione limitata, hanno prevalente carattere protezionistico. Si riferiscono a precisi elementi naturalistici da proteggere quali una foresta, un'area umida, un lago, un'isola, un ambiente marino. Si differenziano per il grado di tutela ("integrali" cioè di tutela assoluta; "orientate" dove sono compresenti attività umane compatibili) o per la prevalente componente scientifica ("speciali": biogenetiche, di popolamento animale, zoologiche, antropologiche ecc.).

◆ **Zone umide.** La categoria identifica una serie di disparati ambienti naturali, seminaturali o artificiali con acqua dolce, salmastra o salata (laghi, fiumi, stagni, paludi, torbiere, saline ecc.) Hanno un eccezionale valore naturalistico per la loro ricchezza biologica e per il riequilibrio ecologico. Sono riconosciute da una Convenzione internazionale (Ramsar, 1971) che ne classifica oltre 400, di cui 45 in Italia.

◆ **Monumenti naturali.** Sono elementi naturali isolati, di particolare interesse scientifico: massi erratici, fenomeni geologici o geomorfologici, alberi secolari da proteggere nella loro integrità. Vi si possono assimilare anche i biotopi o geotopi, ecosistemi limitati per ampiezza, caratterizzati dalla presenza di una o più associazioni minerali, vegetali o animali.

◆ **Parchi territoriali attrezzati o suburbani.** Sono aree interne o limitrofe a zone urbane, finalizzate a una migliore utilizzazione del tempo libero e della ricreazione.

◆ **Oasi e rifugi naturali.** Ambiti territoriali destinati ad assicurare la riproduzione e la sosta della fauna selvatica. In molti casi appartengono o sono gestiti da associazioni naturalistiche (il WWF ne controlla 76, la LIPU 18, distribuiti in tutto il territorio nazionale). Oasi e rifugi naturali si caratterizzano per un'alta vocazione didattica e di sensibilizzazione ambientale. Vi si sviluppano attività di ricerca, sperimentazione ed educazione indirizzata alla conservazione della natura.

◆ **Parchi e riserve marine.** Riguardano la tutela delle acque dei territori sottomarini, con particolare attenzione alla loro flora e fauna. A questi si aggiungono le zone di tutela biologica, dove l'intervento è finalizzato alla riproduzione e all'accrescimento della fauna ittica.

◆ **Parchi archeologici.** Sono aree che si caratterizzano per l'alta concentrazione di siti e materiali archeologici in un contesto ambientale di particolare pregio (per esempio, il Parco delle incisioni rupestri di Capo di Ponte, in Lombardia; o il Parco di Sutri in Lazio).

◆ **Parchi letterari.** Di recente ideazione, tutelano e valorizzano luoghi di memoria storica o legati all'immagine ideale elaborata dai nostri più famosi scrittori e poeti, come la dantesca Pineta di Ravenna, le carducciane Fonti del Clitunno, il Colle dell'Infinito di Giacomo Leopardi, le Langhe di Cesare Pavese.

◆ **Riserve naturali generali;**

Riserve naturali integrali: sono riserve generali istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell'ambiente con tutto quanto contiene, esseri viventi animali e vegetali, acque, terreni, rocce, cavità del sottosuolo, nonché l'atmosfera locale, ecc. Esse sono considerate come un vero sacrario della natura. Vengono preservate da ogni contaminazione e alterazione e per questi scopi è vietato l'ingresso all'uomo, salvo per controllate ragioni di ricerca scientifica e per compiti amministrativi.

Riserve naturali orientate: sono riserve naturali generali istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura e nella quale solo gli interventi umani rivolti a tali scopi sono consentiti; l'accesso a queste riserve è permesso solo agli incaricati dei lavori scientifici e della sorveglianza ed agli appartenenti all'Amministrazione.

Riserve naturali biogenetiche e del Consiglio d'Europa.

◆ **Riserve naturali particolari;**

Riserve naturali parziali: sono riserve naturali particolari riguardanti la conservazione di un insieme di elementi ben definiti, relativi al suolo, alla flora, alla fauna, all'uomo. Esse vengono così divise:

Riserve geologiche

Servono a conservare ambienti con manifestazioni di rilevante interesse zoologico, come ad esempio affioramenti di minerali, di rocce con costituzione e morfologia particolari, ecc.

Riserve botaniche

Servono a conservare ambienti (biotopi) con manifestazioni vegetali particolari, come ad esempio stazioni di piante rare o minacciate di estinzione, o associazioni locali tipiche, ecc.

Riserve biologiche

Corrispondono in campo zoologico alle precedenti riserve botaniche.

Riserve biologiche

Corrispondono alla necessità di conservare ambienti naturali con le manifestazioni zoologiche e botaniche insieme, di cui ai precedenti ordini.

Riserve antropologiche

Servono a conservare manifestazioni di origine antropica legate alla natura, come ad esempio giacimenti preistorici, abitazioni tipiche sia antiche che recenti (trogloditiche, palafitticole, ecc.), documenti delle attività umane e del loro equilibrio con la natura, ecc.

Riserve naturali speciali: sono riserve naturali create a scopi particolari, destinate sia a conservare un insieme di fatti che

abbiano valore estetico, storico, educativo, sia per corrispondere a certe finalità biologiche umane. vengono così divise:

Riserve di luoghi naturali

Create per conservare manifestazioni della natura e del paesaggio di particolare valore estetico, come ad esempio cascate, grotte, ecc.

Riserve di monumenti naturali

Sono istituite per la conservazione di manifestazioni naturali eventi caratteristiche monumentali (come ad es. effetti di erosione, forre, archi naturali, piramidi di erosione, campi solcati, doline, ripari sotto roccia, ecc.

Riserve forestali di protezione

Costituite per la conservazione di formazioni forestali naturali o antropiche aventi precipuo significato di conservazione del suolo e regolazione idrica.

Riserve di popolamento animale e vegetale

Sono istituite per ottenere e mantenere ripopolamenti animali e vegetali a vari fini (di studio in loco e scopi vari)

Una legge che ci da' credibilità internazionale

di Gianluigi Ceruti

Presidente della consulta tecnica nazionale per le aree naturali protette.

La legge 394/1991 sui Parchi nazionali e le altre aree naturali protette, nella prima fase della sua applicazione, si è rivelata una normativa valida ed efficiente che ha consentito all'Italia di allinearsi ai Paesi più progrediti nella conservazione della natura, come ha riconosciuto autorevolmente l'O.C.S.E.

Una valutazione definitiva, tuttavia, si potrà compiere solo tra cinque-sei anni quando sarà stato completato il processo di attuazione e i Parchi nazionali previsti dalla legge 394/91, attualmente agli inizi, saranno in grado di presentare un resoconto dei primi anni di funzionamento.

Infatti, non sono stati ancora istituiti la maggior parte delle aree protette marine e così pure i parchi nazionali terrestri del Gennargentu e del Delta del Po dove la caccia lucrosa nelle valli poste alle foci del maggiore fiume italiano condiziona miserevolmente le decisioni politiche.

I tentativi di apportare modifiche legislative mirano scopertamente a snaturare la nuova normativa e a ridurre i livelli di protezione naturalistica: essi vanno respinti con decisione, anche per la stessa credibilità internazionale del nostro Paese.

Sono purtroppo ancora attuali le considerazioni che Giovanni Rosadi, artefice insieme a Benedetto Croce della prima legge sulla protezione del paesaggio in Italia (n. 748 del 1922), formulava in una lettera inviata al Sindaco di Capri il 23 febbraio del 1923:

“L'essere io il promotore della legge recente che disciplina questa difesa m'è ragione di respiro, non già di gioia, perché mi ricorda come tutte le provvidenze legislative di analoga natura sono state angariate e ritardate finì all'incredibile, e piuttosto conviene

credere che la nazione rispecchi il vizio degl'individui, di non pregiare né custodire abbastanza i doni invidiabili che ha sortito dalla natura".

In breve sintesi, la legge 394/91 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano una disciplina organica e unitaria, attesa da decenni, dell'intera materia delle aree naturali protette, terrestri e marine, schiudendo prospettive e orizzonti concreti ai fini della creazione nel nostro Paese di un "sistema" che consentirà di raggiungere, alla fine del secolo, il traguardo del 10% di superficie protetta del territorio nazionale, indicato dagli ambientalisti e dalla comunità scientifica come minimo irrinunciabile, nello storico convegno di Camerino nel 1980.

La legge ha concluso positivamente una disputa annosa tra Stato e Regioni confermando il potere legislativo concorrente di Stato e Regioni e quello amministrativo anche per le autonomie locali (Province e Comuni); ha istituito nuovi Parchi nazionali che si stanno organizzando alacremente promuovendo posti di lavoro, direttamente e nell'indotto del turismo naturalistico e culturale; ha attuato il principio di leale collaborazione tra Stato, Regioni ed autonomie locali espresso dalla Corte Costituzionale in una giurisprudenza ultraventennale..

Nel corso della decima legislatura (1987-1991) il Parlamento si pose, infatti, il problema del rapporto tra i vari livelli istituzionali nel processo di istituzione e gestione delle aree naturali protette e optò per la cooperazione tra gli stessi escludendo le soluzioni adottate negli Stati federali di più antica tradizione come gli Stati Uniti d'America e il Canada in cui la materia è affidata a servizi nazionali che dipendono dal Governo centrale.

Il parco naturale Marghine-Goceano

La nuova normativa ha recepito, dalle più autorevoli dichiarazioni degli organismi internazionali competenti in materia, il valore della priorità gerarchica della conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica rispetto ad ogni altro interesse e ciò anche in armonia con l'interpretazione dell'art.9 della Costituzione risultante da alcune fondamentali sentenze della Corte Costituzionale.

Il piano del parco, attraverso la ripartizione in zone del territorio (zonazione), non si limita a disciplinare le aree di riserva integrale, ma, proprio in considerazione delle particolari caratteristiche del territorio italiano di compresenza di valori naturalistici, estetici ed ecologici di eccezionale rilevanza in prossimità di aree occupate da attività umane e civili, ha previsto diversi usi e gradi di tutela.

Inoltre la legge 394/91 ha apprestato risorse finanziarie, benefici fiscali e altre misure agevolative assicurando la priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali a favore dei Comuni e delle Provincie il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale o regionale, per la realizzazione di interventi, impianti ed opere previsti nel piano del parco; inoltre è stato previsto l'istituto della "Comunità del Parco" per rinsaldare il rapporto con le popolazioni locali e per superare i tradizionali conflitti.

Non sono conquiste di poco conto, che vanno difese con risoluta fermezza.

Dall'entrata in vigore della legge 394/91 (28 dicembre 1991) ad oggi sono stati compiuti gli adempimenti principali, tuttavia si sono registrati ritardi nella sua applicazione: in particolare, nel flusso delle risorse finanziarie del piano triennale dello Stato agli

enti parco, nel trasferimento ai Parchi nazionali delle riserve naturali dall'ex azienda statale delle foreste demaniali, nella preparazione della Carta della Natura, nell'adeguamento della disciplina che regola il parco storico del Gran Paradiso alle nuove norme.

I ritardi sono riconducibili eminentemente alla burocrazia dei Ministeri dell'Ambiente, dell'Agricoltura e Foreste, (nelle sue diverse denominazioni assunte dopo il referendum abrogativo), del Tesoro e della Funzione pubblica.

Solo una metà delle Regioni, dal canto loro, hanno adeguato la loro legislazione a quella della legge-quadro.

Per favorire il processo di sensibilizzazione delle popolazioni alla conservazione della natura occorre che le autorità governative (Dipartimento dell'informazione presso la Presidenza del Consiglio Ministero dell'Ambiente) realizzino, direttamente e attraverso l'apporto della RAI e di organizzazioni non governative, idonei programmi di informazione e educazione ambientale: con continuità, capillarità e forme diversificate di comunicazione.

Dal "Made in Parco" 5.000 posti di lavoro

di Ermete Realacci

Il parco naturale Marghine-Goceano

Presidente di Legambiente

Il “Made in Parco” può valere 5.000 posti di lavoro. Un marchio DOC per dare il via ad attività ecocompatibili, alla produzione di artigianato, turismo, prodotti tipici nelle aree naturali protette.

A far decollare il progetto potrebbero essere i protocolli d'intesa che nell'aprile scorso il Ministero dell'Ambiente ha siglato con le centrali cooperative e confederazioni dell'artigianato (Confartigianato, Cna e Casa).

Con un investimento di 390 miliardi i protocolli si propongono di creare occupazione permanente -5.000 posti appunto- realizzando una serie di progetti sul territorio e promuovendo come detto i prodotti tipici dei parchi.

Tra questi interventi c'è l'idea della realizzazione di un treno dei parchi “a bassa velocità” -che possa garantire la fruibilità delle aree naturali protette utilizzando le linee ferroviarie locali e le autolinee regionali- che parta dal Parco Nazionale d'Abruzzo e che possa congiungersi con le ferrovie calabro-lucane.

Una linea ferroviaria che potrebbe avvalersi dell'opera di ristrutturazione di vecchie stazioni e caselli già esistenti ed affidata ad imprese cooperative.

Il “Pan”, il nuovo marchio DOC pensato per i prodotti agroalimentari naturali dei parchi dovrebbe invece consentire ad oli, vini ed altro di entrare nel mercato della grande distribuzione dalla porta principale.

Sempre i protocolli d'intesa si danno come obiettivo la creazione di uno “sportello” dei parchi per un turismo eco-compatibile, attività di forestazione e rinaturazione, “botteghe-scuole” di artigianato.

Da subito il Ministero dell'Ambiente mette a disposizione un finanziamento di 390 miliardi per i progetti già avviati: un pacchetto di risorse che sarà destinato a progetti di recupero e ristrutturazione del patrimonio edilizio (131 miliardi), alla realizzazione di sentieristica e aree di sosta (circa 45,5 miliardi), alla messa in opera di vivai, orti botanici e strutture per la prevenzione incendi (117 miliardi), alla promozione del marchio Pan (31 miliardi) e ai lavori socialmente utili (45 miliardi).

Alle risorse ministeriali si aggiungono i miliardi (26) che arrivano dalla Comunità Europea e che saranno impiegati per le stesse finalità.

Questi interventi -è la previsione del ministero dell'Ambiente- potrebbero dar vita a 5.000 posti di lavoro in breve tempo.